

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA GESTIONE DEI MATERIALI SPECIFICI A RISCHIO E DEI TEST TSE NELLE STRUTTURE DI MACELLAZIONE (Rev 11/2020)

Di seguito vengono elencate le normative di livello comunitario attualmente in vigore; considerato che nel corso del tempo si sono susseguiti diversi aggiornamenti, a ciascuna di queste è stato collegato il link alla relativa versione “consolidata” presente sul sito internet www.eur-lex.europa.eu:

NORMA	DESCRIZIONE
Reg CE 999/2001	Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Dec CE 2007/453	Qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE
Dec CE 2009/719	Autorizzazione per determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

A tali norme si associano poi una serie di provvedimenti nazionali, emessi dal Ministero della Salute, allo scopo di definire aspetti applicativi più dettagliati, in particolare:

- **Decreto Ministeriale 16/10/2003:** Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili
- **Nota Min Sal 17094 del 06/09/2013:** Chiarimenti Nota ministeriale DGSAF prot n° 11885 del 12/05/2013 sospensione test BSE per i bovini di categoria “regolarmente macellati”
- **Nota Min Sal 18952 del 20/07/2015:** Linee Guida di attuazione dell’Allegato V del Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Asportazione del materiale specifico a rischio (MSR)
- **Nota Min Sal 37375 del 30/09/2015:** Scambi intracomunitari di carcasse ovicaprine con midollo spinale
- **Nota Min Sal 10580 del 21/03/2016:** Produzione della *pagliata e di preparazioni alimentari che prevedono l'impiego dell'intestino tenue* con metodi tradizionali – Utilizzo intestino tenue (digiuno) non svuotato dei vitelli
- **Nota Min Sal 45802 del 30/11/2016:** Indicazioni per la gestione del Materiale specifico a rischio (MSR) nei macelli
- **Nota Min Sal 30279 del 04/12/2018:** Applicazione delle misure sanitarie a seguito del focolaio di BSE classica in Scozia 18/10/2018

1. GESTIONE DEL TEST TSE

I parametri per l'esecuzione del test BSE sugli animali della specie bovina vengono definiti sulla base del paese di provenienza del capo e della relativa età dello stesso al momento della macellazione. [La Dec CE 2009/719](#) stabilisce l'elenco dei paesi autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE in base ai requisiti di cui al [Reg CE 999/2001](#).

Tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore, il test BSE non deve essere eseguito di regola sui capi bovini regolarmente macellati ai fini del consumo umano, con le uniche eccezioni per le categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIA DI MACELLAZIONE		PAESE DI PROVENIENZA	ETA
1	Macellato regolarmente	Bulgaria, Romania e Paesi terzi (compresi Svizzera e Repubblica di San Marino)	Maggiore di 30 mesi
2	Macellato d'urgenza fuori dal macello	Tutti i paesi UE ad eccezione di Bulgaria, Romania	Maggiore di 48 mesi
		Bulgaria, Romania e Paesi terzi (compresi Svizzera e Repubblica di San Marino)	Maggiore di 24 mesi
	Macellato d'emergenza al macello ⁽¹⁾	Tutti i paesi UE ad eccezione di Bulgaria, Romania	Maggiore di 48 mesi
		Bulgaria, Romania e Paesi terzi (compresi Svizzera e Repubblica di San Marino)	Maggiore di 24 mesi

3	Soggetto a macellazione differita ⁽²⁾	Tutti i paesi UE. ad eccezione di Bulgaria, Romania	Maggiore di 48 mesi
		Bulgaria, Romania e Paesi terzi (compresi Svizzera e Repubblica di San Marino)	Maggiore di 24 mesi
4	Sospetto clinicamente (capi con sintomi clinici riferibili a BSE)	Tutti i paesi UE e paesi terzi	Nessun limite di età
5	Morto in trasporto / abbattuto in macello	Tutti i paesi U.E. ad eccezione di Bulgaria, Romania	Maggiore di 48 mesi
		Bulgaria, Romania e Paesi terzi (compresi Svizzera e Repubblica di San Marino)	Maggiore di 24 mesi
6	Accesso a mangimi con farine di carne	Tutti i paesi UE e paesi terzi	Nessun limite di età
7	Presente in azienda infetta	Tutti i paesi UE e paesi terzi	Nessun limite di età
8	Figlio di animale infetto	Tutti i paesi UE e paesi terzi	Nessun limite di età
9	Appartenente ad una "coorte" di un positivo ⁽³⁾	Tutti i paesi UE e paesi terzi	Nessun limite di età

- (1) Nell'ambito della **"Macellazione d'emergenza al macello"** vengono considerati quei capi che, in sede di visita ante mortem, presentino segni di incidenti, gravi problemi fisiologici e funzionali (decubito laterale, incapacità di assumere autonomamente la stazione quadrupedale, deperimento organico grave, stato del sensorio particolarmente depresso). Per i capi rientranti in tale categoria il Veterinario Ufficiale dovrà valutare inoltre la sussistenza di possibili violazioni relativamente ai requisiti di idoneità del capo al trasporto di cui al [Reg CE 01/2005](#) e/o il ricorso ad ulteriori approfondimenti diagnostici di tipo microbiologico (es esame batteriologico delle carni) o chimico per stabilire la successiva idoneità delle carni per il consumo umano.
- (2) Nell'ambito della **"Macellazione differita"** vengono considerati quei capi che, in sede di visita ante mortem, presentino segni clinici o sospetti di malattie trasmissibili all'uomo e agli animali. Sono invece esclusi dalla categoria 3 (macellazione differita) i capi macellati nell'ambito dei piani di eradicazione di malattie infettive (es TBC, BRC, LEB) (Rif. **Nota Min. Sal. 17094 del 06/09/2013**). Si tratta di una categoria il cui utilizzo è estremamente limitato, in considerazione del fatto che la maggior parte dei capi rientranti in tale categoria devono essere abbattuti in macello ed esclusi dalla macellazione per il consumo umano, rientrando quindi di fatto nella categoria 5.
- (3) la **"coorte"** in base alle disposizioni di cui al [Reg CE 999/2001](#) Allegato I comprende *"i) gli animali nati nella stessa mandria del bovino infetto e nei 12 mesi precedenti o seguenti la data di nascita del bovino infetto; nonché ii) gli animali che in qualunque momento del loro primo anno di vita sono stati allevati con il bovino infetto durante il suo primo anno di vita"*

Nell'ambito delle registrazioni a corredo della attività ispettiva, il Servizio Veterinario competente per ciascuno stabilimento di macellazione dovrà mantenere adeguate registrazioni relativamente alle evidenze cliniche ed anatomo patologiche rilevate su ciascun bovino in sede di visita ante e post mortem, tali da giustificare l'inserimento all'interno di una categoria specifica. Non si ritiene tuttavia necessario mantenere attiva la codifica delle "Cause di macellazione d'urgenza/differita" e le "Ipotesi di causa di morte" nel verbale di accompagnamento dei campioni di obex, così come definito nel format di cui **all'Allegato 1 della Nota regionale ASS/VET/01/51638 del 27/01/2001**. In Allegato 1 alla presente nota si invia quindi la versione revisionata del "VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI IN MACELLO"; tale verbale deve essere inteso come un format di base, contenente le informazioni minime che devono essere inserite per ciascun campione e necessarie per la corretta gestione degli stessi da parte di IZS. Esso non preclude quindi l'utilizzo di format differenti, purché conformi ai requisiti minimi richiesti.

Il programma di sorveglianza sulle TSE OVI-CAPRINE, prevede invece di sottoporre a campionamento:

1. Un campione significativo, assegnato annualmente ad ogni singola AUSL regionale, di ovini superiori a 18 mesi oppure con due denti incisivi permanenti già spuntati.
2. Tutti i caprini di età superiore a 18 mesi oppure con due denti incisivi permanenti già spuntati.
3. Tutti gli ovini e caprini di età superiore a 18 mesi morti durante il trasporto o presso la stalla di sosta del macello per cause diverse dalla macellazione ai fini del consumo umano

1.1. Gestione dei casi di positività

Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della TSE, tutte le parti da esso ottenute compresa la pelle, devono essere trattenute presso lo stabilimento di macellazione sotto controllo ufficiale in attesa dell'esito del test stesso, con l'unica eccezione dei sottoprodotti di origine animale preventivamente smaltiti come SOA Categoria 1.

Per “caso di positività” si intende un campione che abbia reagito positivamente sia ad un test rapido, eseguito presso la sede locale dell'IZS competente, sia alla prova di conferma, eseguita presso il Centro di Referenza nazionale per le encefalopatie spongiformi presso IZS di Torino.

In base alle disposizioni di cui al [Reg CE 999/2001 Allegato 3, Capitolo A](#): a seguito di un caso di positività devono essere distrutte come Sottoprodotti di origine animale di Categoria 1:

- Tutte le parti del corpo dell'animale risultato positivo, compresa la pelle
- Solo nel caso dei bovini, la carcassa precedente e le due carcasse immediatamente successive transitate sulla stessa catena di macellazione rispetto a quella del capo risultato positivo ⁽⁴⁾

⁽⁴⁾ A tale riguardo il Ministero della Salute tramite la **Nota Min Sal 17094 del 06/09/2013** ha stabilito che l'autorità competente può, valutando singolarmente i vari casi, concedere l'applicazione di una specifica deroga rispetto a tale requisito, nel caso in cui l'OSA sia in grado di dimostrare la corretta implementazione ed applicazione di specifiche procedure volte ad evitare la contaminazione crociata tra le carcasse (es. raggruppamento di tutti gli animali a test in un unico lotto di macellazione separato dagli altri, separazione spaziale tra le carcasse consecutive sulla stessa catena, utilizzo di attrezzature separate tra animali a test e non a test).

In base alle disposizioni di cui al [Reg CE 999/2001 Articolo 13](#), nel caso in cui venga confermata la presenza della TSE, deve essere inoltre effettuata un'indagine epidemiologica volta ad identificare tutti gli animali eventualmente classificabili come soggetti “a rischio” in base ai criteri di cui [all'Allegato 7 Capitolo B](#), ivi compresi, nel caso dei bovini, i capi appartenenti alla stessa “**coorte**” ⁽³⁾ rispetto a quello risultato infetto.

Nel caso in cui venga conferita al macello una partita di animali provenienti dalla stessa azienda e scortati da un unico Modello 4, il [Reg CE 999/2001](#) non stabilisce invece nessun obbligo specifico relativamente al fatto che, se uno di questi debba essere sottoposto a test BSE (esempio bovino nascita CH di età superiore a 30 mesi), anche tutte le carni ottenute dagli altri animali della stessa partita debbano essere obbligatoriamente trattenute sotto controllo ufficiale presso lo stabilimento in attesa dell'esito.

2. GESTIONE DEI MATERIALI SPECIFICI A RISCHIO (MSR)

In base alle disposizioni di cui al [Reg CE 999/2001](#), la definizione degli MSR per gli animali della specie bovina tiene conto di tre parametri distinti:

- Categoria di rischio TSE relativa al paese di origine del capo
- Tipologia di tessuto
- Età del capo alla macellazione

La [Dec CE 2007/453](#) stabilisce la categoria di rischio BSE dei paesi di origine degli animali, che, tenuto conto degli aggiornamenti attualmente in vigore, sono classificabili in:

a. Paesi o regioni con un rischio BSE trascurabile

Per gli animali di specie bovina originari da tali paesi sono classificabili come MSR:

Cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore a 12 mesi.

b. Paesi o regioni con un rischio BSE controllato o indeterminato

Per gli animali di specie bovina originari da tali paesi sono classificabili come MSR:

Cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi;

Colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversali delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi;

Tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentero dei bovini di qualunque età.

Per quanto riguarda le versioni aggiornate degli elenchi specifici dei paesi contenuti in ciascuna categoria, considerato che gli stessi vengono frequentemente aggiornati, si rimanda alla versione consolidata della [Dec CE 2007/453](#).

Si richiama particolare attenzione su alcuni casi particolari, rappresentati dagli animali di specie bovina originari dei seguenti paesi:

- **Bulgaria e Romania:** Tali animali vengono considerati ad un livello di rischio più alto ai fini dell'esecuzione del test BSE, ma ad un livello di rischio più basso ai fini della gestione degli MSR.
- **Francia:** Tali animali, al contrario, vengono considerati ad un livello di rischio più basso ai fini dell'esecuzione del test BSE, ma ad un livello di rischio più alto ai fini della gestione degli MSR.
- **Regno Unito:** Anche questi animali vengono considerati ad un livello di rischio più basso ai fini dell'esecuzione del test BSE. Il Regno Unito presenta tuttavia una situazione abbastanza particolare in merito alla qualifica dei propri territori relativamente al rischio BSE, in quanto le regioni di Inghilterra e Galles sono considerate territori a rischio BSE controllato, mentre Irlanda del Nord e Scozia è considerata territorio a rischio BSE trascurabile. Considerato che, in base alle informazioni disponibili sui documenti di scorta dei capi ed in BDN, risulta praticamente impossibile identificare la regione precisa del Regno Unito in cui l'animale sia nato/allevato, è auspicabile che gli stabilimenti di macellazione classifichino tutti gli animali nati nel Regno Unito (codice auricolare UK) o da esso provenienti, come originari di un territorio a rischio BSE controllato e quindi ad un livello di rischio più alto ai fini della gestione degli MSR. Tale situazione potrebbe subire ulteriori modifiche a seguito dell'evoluzione dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dalla UE.
- **Repubblica di San Marino:** Oltre ad essere considerato a tutti gli effetti un Paese terzo, la Repubblica di San Marino è classificato come "paese a rischio BSE indeterminato" ai sensi della [Dec CE 2007/453](#). Tali animali devono quindi essere considerati ad un livello di rischio più alto, sia ai fini della esecuzione del test BSE che ai fini della gestione degli MSR

Si comunica inoltre che al link http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_borne_diseases/tse_bse_en nella sezione "Specific Risk Materials" sono disponibili, una serie di video esplicativi relativi alla rimozione degli ultimi 4 metri di intestino tenue e del cieco, da utilizzare nell'ambito delle attività di formazione degli operatori coinvolti in tali attività.

Per quanto riguarda gli animali di specie ovina e caprina vengono classificati come MSR:

Cranio, compresi il cervello e gli occhi e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali sia spuntato un incisivo permanente.

Tutti gli MSR devono essere adeguatamente marchiati (ex tramite un apposito colorante) al momento immediato della loro rimozione e smaltiti conformemente al [Reg CE 1069/2009](#) come sottoprodotti di origine animale di Categoria 1.

3. COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI OTTENUTE DA BOVINI E OVICAPRINI

Tutti i materiali specifici a rischio devono essere preferibilmente rimossi all'interno degli stabilimenti dove i capi vengono macellati, con le seguenti uniche eccezioni previste:

1. Carcasse o parti di carcasse di bovini, contenenti colonna vertebrale, ottenute da animali per i quali la stessa sia classificata come MSR (vedi paragrafo 2), alle seguenti condizioni:
 - Possono essere spedite esclusivamente verso stabilimenti di sezionamento riconosciuti ai sensi del [Reg CE 853/2004](#) o ad esercizi di vendita al dettaglio specificamente autorizzati alla rimozione degli MSR.
 - Devono essere identificate in etichetta mediante una apposita **banda di colore rosso** chiaramente visibile.
 - Sui documenti commerciali devono riportare informazioni chiare relativamente al numero di carcasse o parti di esse per le quali sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale.
2. Carcasse di ovicaprini, contenenti il midollo spinale, ottenute da animali per i quali lo stesso sia classificato come MSR (vedi paragrafo 2), alle seguenti condizioni:
 - Le carcasse devono essere private della testa
 - Le carcasse devono essere spedite esclusivamente verso stabilimenti di sezionamento specificamente autorizzati alla rimozione degli MSR.

In nessun caso è prevista la possibilità di cedere tali carcasse ovicaprine intere, contenenti ancora il midollo spinale, a privati o ad esercizi di vendita al dettaglio

Allegato:

1. Verbale di prelievo campioni in macello

Verbale N°

Data del prelievo

Dati di identificazione dell'impianto di macellazione:

Ragione sociale:

Indirizzo:

N° identificazione:.....

Comune:

Provincia:

<i>Spazio per etichetta codice a barre</i>	<i>Contrassegno identificativo / Data di nascita</i>	<i>Codice aziendale ultimo allevamento</i>	<i>Motivo prelievo (1)</i>

<i>Spazio per etichetta codice a barre</i>	<i>Contrassegno identificativo / Data di nascita</i>	<i>Codice aziendale ultimo allevamento</i>	<i>Motivo prelievo (1)</i>

¹ Utilizzare i seguenti codici (indicare un solo codice per ciascun animale sottoposto a prelievo):

1) Macellato regolarmente	4) Sospetto clinicamente (capi con sintomi clinici riferibili a BSE)	7) Presente nell'azienda infetta
2) Macellato d'urgenza fuori dal macello / d'emergenza al macello	5) Morto in trasporto / abbattuto in macello	8) Figlio di animale infetto
3) Soggetto a macellazione differita	6) Animale che ha avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne	9) Appartenente ad una coorte di un positivo

Ai sensi del Reg CE 999/2001 Allegato III Capitolo A, tutte le parti degli animali sopraindicati, ad esclusione di quelle inviate alla distruzione come sottoprodotti di Cat 1 ai sensi del Reg CE 1069/2009, sono trattenute presso l'impianto di macellazione in attesa dell'esito delle analisi

Firma del titolare dell'impianto

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale
